

STATUTO

**S.B.S. AGRISERVICE
SOCIETA' COOPERATIVA
S.R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TROINA EN PIAZZA SANTA LUCIA 9

Numero REA: EN - 66297

Codice fiscale: 01182590867

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 06-04-2023 - Statuto completo	2
--	---



Avv. ALBERTO MAIDA
NOTAIO

ALLEGATO "B" ALL'ATTO RICEVUTO IL 30/03/2023,

REPERTORIO N. 30754, RACCOLTA N. 17666

STATUTO

Titolo I°

Costituzione, denominazione, sede, durata.

Art. 1 (Costituzione/sede)

E' costituita, con sede nel Comune di Troina (EN) alla Piazza
Santa Lucia n. 9, la Società Cooperativa a responsabilità
limitata denominata "S.B.S. AGRISERVICE SOCIETA' COOPERATIVA
S.R.L.".

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Assemblea,
sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche
altrove.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31.12.2062 e potrà essere
prorogata con delibera dell'Assemblea, salvo il diritto di
recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio
della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha per
scopo: quello di perseguire in forma mutualistica
l'autogestione dell'impresa che ne è l'oggetto dando
continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori

	condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del	
	raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci	
	instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di	
	lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra	
	forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata	
	non occasionale. Le modalità di svolgimento delle prestazioni	
	lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito	
	regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile	
	2001, n. 142.——————	
	Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti	
	mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il	
	principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In	
	funzione della quantità e della qualità dei rapporti	
	mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata	
	anche nella ripartizione dei ristorni.—————	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con	
	terzi e non soci.—————	
	La cooperativa si propone, altresì, di partecipare al	
	rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano.	
	Perciò stesso la cooperativa aderisce alla CONFEDERAZIONE	
	COOPERATIVE ITALIANE (CONFCOOPERATIVE), ai suoi organismi	
	periferici provinciali e/o regionali nella cui circoscrizione	
	ha la propria sede sociale.—————	
	Su deliberazione del consiglio di amministrazione potrà	
	aderire all'Associazione nazionale e regionale di categoria	

	aderente alla CONFEDERAZIONE COOPERATIVE ITALIANE, nonché	
	agli altri organismi economici o sindacali che si propongono	
	iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di	
	lavoro o di servizio.-----	
	----- Art. 4 (Oggetto) -----	
	La società ha per oggetto: -----	
	1) La gestione di centri di lavoro per la produzione e la	
	commercializzazione di manufatti in genere, la conduzione di	
	fondi agricoli di proprietà e non, l'allevamento e la	
	riproduzione del bestiame, l'elicicoltura, la gestione di	
	macelli, la trasformazione e la commercializzazione di	
	prodotti agricoli, ortofrutticoli e dell'allevamento, le	
	culture biologiche e la gestione di aziende di turismo,	
	agriturismo e attività extra alberghiero rurale, attività di	
	ristorazione in genere, fattorie didattiche, aziende agricole	
	in proprietà o affitto, ottenendone il godimento a qualsiasi	
	titolo (comodato, affitto, etc.) ed ottenere in concessione	
	fondi rustici e terreni in genere, compresi anche quelli	
	incolti o mal coltivati, per coltivarli sia a conduzioni	
	unita che a conduzione divisa tra i soci, sempre però con	
	indirizzo culturale ed amministrativo determinato dalla	
	cooperativa e con l'adozione di processi delle altre colture	
	più convenienti ai fini produttivi e sociali. Tali terreni	
	potranno essere concessi ai singoli soci mediante contratti	
	di affitto o vendita; attività di conservazione e/o	

	trasformazione di prodotti agricoli in proprio e/o	
	acquistati; lavorazioni agricole a favore di terzi con propri	
	mezzi; progettazione, messa in opera, gestione e manutenzione	
	di opere a verde, attività di progettazione e manutenzione di	
	verde pubblico e privato, progettazione e gestione di	
	iniziative agrituristiche, attività finalizzate alla	
	commercializzazione di propri prodotti, la raccolta e la	
	coltivazione dei prodotti consegnati o conferiti dai soci	
	diretti produttori con l'istituzione di eventuali magazzini	
	sociali, impianti di lavorazione, conservazione e	
	trasformazione prodotti, la vendita in comune dei prodotti e	
	la ripartizione di ricavo netto ai soci in rapporto alla	
	specie, alla qualità ai quantitativi conferiti o consegnati	
	da ciascun socio; la deliberazione di regolamenti e di	
	programmi di produzione e di vendita vincolanti per i soci e	
	comprendenti l'obbligo per essi di provvedere alla vendita	
	dei loro prodotti per tramite della cooperativa; la difesa	
	dei prezzi dei prodotti agricoli da perseguire nell'interesse	
	dei soci, anche mediante iniziative dirette all'assistenza	
	tecnico-economico, sia nella fase di produzione che in quella	
	di commercializzazione, assumere l'esecuzione in proprio di	
	opere di trasformazione fondiaria, sia per conto sociale che	
	per i singoli soci, quali strade, elettrodotti, pozzi	
	acquedotti, impianti di sollevamento e distribuzione	
	dell'acqua, impianti di irrigazioni e simili; eseguire opere	

	di sistemazione idraulico agraria dei terreni dei soci,	
	mediante ricerca, provvista ed utilizzazione delle acque a	
	scopo irriguo, potabile; ripartire e distribuire le acque di	
	uso collettivo per le terre condotte dai soci, ove occorra	
	anche acquistarle con le relative opere o prenderle in	
	concessione, curando ogni adempimento con enti pubblici o	
	privati, in conseguenza fissando canoni per ripartire le	
	spese relative secondo le buone norme per i riparto e secondo	
	le modalità previste per i consorzi irrigui; acquistare,	
	prendere in affitto e gestire trattori, mietitrebbia,	
	automezzi, macchine agricole, attrezzi rurali ed in genere	
	tutte le tecnologie atte a promuovere lo sviluppo tecnico	
	dell'agricoltura e zootecnia per impiegarle nella propria	
	azienda dei soci e per conti terzi; acquistare sulla base	
	delle esigenze di mercato prodotti agricoli da terzi per lo	
	sfruttamento totale degli impianti ove e quando si ritenesse	
	necessario per la mancanza di prodotto sociale; acquistare e	
	fornire fertilizzanti, anticrittogamici, sementi, bestiame,	
	mangimi ed in genere ogni altro materiale e scorte, sia per	
	la necessità dell'azienda che per distribuirli ai soci che ne	
	abbiano necessità; promuovere il miglioramento produttivo	
	della terra mediante il perfezionamento dei processi	
	colturali, la sistemazione razionale delle abitazioni e dei	
	fabbricati rurali, la costituzione e l'acquisto di locali da	
	adibire a ricovero macchine ad officine per la riparazione	

	delle stesse, nonché di tutte le altre opere che potessero	
	risultare utili per la prestazione dei servizi necessari ai	
	soci ed a terzi; la sperimentazione e la ricerca di varietà	
	pregiate dei prodotti del suolo, lo studio organico degli	
	aggiornamenti agrari più qualificati e delle tecniche di	
	coltivazione più progredite nonché di tutto ciò che si	
	renderà necessario per ottenere al minimo costo di gestione	
	le varietà più richieste dai mercati di consumo; la	
	formazione e la coltivazione di eventuali vivai sociali, di	
	piante, fiori ed ortaggi e la costruzione di serre allo scopo	
	di potere consegnare ai singoli soci ed a terzi, per la messa	
	a dimora, piantine selezionate esenti da virus e da altre	
	malattie, nonché innestare con marze provenienti da piante	
	madri controllate dalla sperimentazione e inoltre, offrire ai	
	soci ed a terzi i prodotti delle coltivazioni; fare	
	allevamenti di animali: ovini bovini, suini e da cortile,	
	creando tutti gli impianti necessari a tale attività mediante	
	l'acquisto di animali giovani da destinare all'ingrasso ed	
	all'allevamento e l'acquisto o l'affitto di terre da	
	destinare a pascolo o boschi; attività di consulenza	
	assistenza tecnica, operativa e promozionale in agricoltura	
	ai soci ed a terzi; attività di servizio a terzi per la	
	raccolta di prodotti agricoli, coltivazione dei fondi, taglio	
	dei boschi e vendita del legnatico e derivati, rimboschimenti	
	e forestazione, giardinaggio, allevamento per l'impiego di	

	macchine ed attrezzature agricole; aprire spacci per la	
	vendita anche a terzi di prodotti utili per l'agricoltura;	
	promuovere e gestire iniziative medico-psico-pedagogici e	
	sociale volte alla prevenzione degli handicap, del	
	disadattamento psico-sociale che impedisce il pieno sviluppo	
	della persona umana, ed alla riabilitazione mediante idonei	
	trattamenti specialistici atti a favorire e stimolare lo	
	sviluppo ed il recupero sociale psico - intellettuale, motori	
	e relazionale per garantire l'inserimento dei soggetti	
	svantaggiati nelle strutture educative, scolastiche e sociali	
	e nel mondo del lavoro; promuovere e gestire servizi di tipo	
	residenziale o cosiddetto aperto per persone prive di idonea	
	sistemazione familiare o in particolari situazioni e	
	difficoltà; promuovere la formazione di operatori e di	
	volontari che operino nell'ambito degli scopi che si prefigge	
	la cooperativa; svolgere tutte quelle attività legate e	
	connesse alla tutela e salvaguardia dell'ambiente,	
	acquacoltura; la manutenzione e la gestione di verde	
	pubblico, la gestione di attività turistiche e ricreative, la	
	gestione di biblioteche e asili nido, ludoteche pubbliche e	
	private; produzione e commercializzazione di servizi	
	audiovisivi, teatrali e cinematografici, con qualunque	
	supporto magnetico e non; Nonché: centri di orientamento,	
	servizi per l'inserimento in stage, e tirocini,	
	informagiovani, servizi per il matching domanda/offerte di	

	lavoro, gestione di scuole/percorsi scolastici, alternativi	
	sia per portatori di handicap e non legati ad approcci	
	educativi specifici (montessoriani e steineriani) e della	
	formazione gestione di master corsi di specializzazione;	
	corsi di formazione professionale, centri di orientamento,	
	servizi di prevenzione della delinquenza e dell'uso di	
	droghe, Servizi ricreativi ed educativi per l'infanzia e	
	l'adolescenza centri di aggregazione, fattorie didattiche,	
	ludoteche, baby parking, asili nido, doposcuola, campi estivi	
	o educativi, servizi di personale di vigilanza e custodia dei	
	bambini malati, servizi assistenza sanitaria,	
	psicoterapeutica, di riabilitazione psicomotoria, per minori,	
	anziani e portatori di handicap. Inoltre la cooperativa potrà	
	svolgere servizi di pulizia, disinfestazione e	
	derattizzazione. —————	
	Per lo svolgimento dell'attività istituzionale ed il	
	raggiungimento degli scopi sociali, la cooperativa potrà	
	ancora: —————	
	- Stipulare convenzioni con Enti locali, pubblici o privati;—	
	- Stipulare convenzioni con personale specializzato, ove non	
	ve ne sia disponibile tra i soci, con comprovati motivi	
	funzionale della società; —————	
	- Provvedere all'istruzione cooperativistica e	
	professionale, anche mediante l'istituzione di corsi di	
	aggiornamento, orientamento, addestramento, qualificazione,	

	riqualificazione e perfezionamento;— — — — —	
	- Compiere ogni azione mutualistica e scegliere tutte le	
	attività utili al raggiungimento degli scopi sociali;— — — —	
	- Aderire a società e consorzi tra cooperative aventi	
	finalità analoghe o comunque congruenti;— — — — —	
	- Compiere tutte le operazioni di ordine tecnico,	
	finanziario, mobiliare ed immobiliare, necessarie per il	
	raggiungimento dei fini sociali;·— — — — —	
	- Accettare lasciti e donazioni;·— — — — —	
	- Assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi	
	forma in altre imprese cooperative e non;— — — — —	
	- Aderire agli altri Enti organismi economici, morali,	
	culturali ed assistenziali;— — — — —	
	- Aprire conti corrente;·— — — — —	
	- Emettere cambiali;— — — — —	
	- Assumere mutui ipotecari, riscuotere mandati, quietanze	
	liberatorie in genere.·— — — — —	
	La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività	
	connessa ed affine agli scopi sociali sopra elencati, nonché	
	compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni	
	contrattuali di natura immobiliare, mobiliare industriale e	
	finanziaria, come attività comunque non prevalente e per il	
	miglior conseguimento dell'oggetto sociale, con l'esclusione	
	assoluta della possibilità di svolgimento di attività che la	
	legge riserva a società in possesso di determinati requisiti,	

	appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi od	
	elenchi, necessarie o utili alla realizzazione degli scopi	
	sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente	
	attinenti ai medesimi. — — — — —	
	La cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito	
	di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una	
	sezione di attività disciplinate da apposito regolamento per	
	la raccolta di prestiti limitata ai solo soci ed effettuata	
	esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale. E', pertanto,	
	tassativamente vietata la raccolta di risparmio tra il	
	pubblico sotto ogni forma. . — — — — —	
	La cooperativa può, inoltre costituire fondi per lo sviluppo	
	tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento	
	aziendale ai sensi della legge 31.01.1992 n. 59 ed eventuali	
	norme modificative ed integrative. — — — — —	
	Per il conseguimento di tutti gli scopi sopra detti la	
	cooperativa potrà usufruire di contributi, sussidi,	
	finanziamenti agevolati e di tutte le provenienze in genere,	
	statali, regionali, comunitarie e di ogni altro Ente; — — — —	
	2) Per la realizzazione degli scopi sociali la società	
	cooperativa può compiere tutte le operazioni necessarie	
	compresa la costituzione di un fondo per lo sviluppo	
	tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento	
	aziendale. — — — — —	
	All'anzidetto fondo affluiranno i conferimenti di capitali	

	dei soci sovventori;-----	
	3) La società cooperativa, anche in considerazione che gli	
	scopi sociali anzidetti richiederanno interventi	
	programmatici pluriennali finalizzati allo sviluppo	
	tecnologico, all'ammodernamento, alla ristrutturazione e al	
	potenziamento aziendale, può emettere azioni di	
	partecipazione cooperativa;-----	
	4) La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività	
	connessa ed affine a quelle sopraelencate, nonché compiere	
	tutti gli atti e concludere le operazioni contrattuali di	
	natura immobiliare o utili alla realizzazione degli scopi	
	sociali, e comunque sia indirettamente che direttamente	
	attinenti ai medesimi, nonché fra l'altro, per la sola	
	indicazione esemplificativa:-----	
	a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi	
	forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e	
	comunque accessorie all'attività sociale;-----	
	b) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi	
	economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e	
	sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi,	
	gli approvvigionamenti ed il credito;-----	
	c) concedere avalli cambiari, fidejussori ed ogni e	
	qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per	
	facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui	
	la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre	

	cooperative;-----	
	d) Stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci	
	istituendo una sezione di attività disciplinata da apposito	
	regolamento per la raccolta di prestiti, limitata ai soli	
	soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento	
	dell'oggetto sociale.-----	
	5) E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del	
	risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.-----	
	----- Art. 5 (Soci cooperatori) -----	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al	
	minimo stabilito dalla legge.-----	
	Possono assumere la qualifica di soci cooperatori coloro che	
	per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e	
	specializzazione professionale maturate nei settori di cui	
	all'oggetto della Cooperativa, possono partecipare	
	direttamente all'attività della Cooperativa e cooperare al	
	suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio	
	mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni	
	lavorative.-----	
	Ad essi sono richiesti i requisiti di capacità professionali	
	adeguate allo svolgimento della propria mansione, capacità di	
	lavoro in equipe e/o in coordinamento con gli altri soci e	
	capacità di iniziativa personale in campo lavorativo e - in	
	ogni caso - approvazione dello scopo mutualistico ed adesione	
	al medesimo.-----	

	Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli	
	inabilitati, i falliti non riabilitati, nonché coloro che	
	esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della	
	Cooperativa.-----	
	----- Art. 6 (Categoria speciale di soci) -----	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci	
	cooperatori ai sensi dell'articolo 2527, comma tre, del	
	codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati	
	dal presente articolo. -----	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci	
	cooperatori.-----	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in	
	ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al	
	fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di	
	contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.-----	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria	
	speciale, nei limiti di legge.-----	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del	
	bilancio e non può rappresentare altri soci.-----	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono	
	essere eletti nel Consiglio di Amministrazione della	
	Cooperativa.-----	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10	

	del presente statuto, il socio appartenente alla categoria	
	speciale può recedere in qualsiasi momento con un preavviso	
	di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo	
	al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo	
	spirare del suddetto termine.-----	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla	
	speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'articolo	
	11 del presente statuto:-----	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;-----	
	b)) la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai	
	momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;---	
	c) il mancato adeguamento agli standard produttivi della	
	Cooperativa o il non rispetto degli impegni di partecipazione	
	all'attività economica della stessa, finalizzati al proprio	
	inserimento nell'organizzazione aziendale.-----	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di	
	Amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento	
	della sua ammissione.-----	
	Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio	
	appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il	
	diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti	
	ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che	
	spettano ai soci di cui all'articolo 5 del presente statuto. -	
	Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore	

	deve essere comunicato all'interessato e annotato, a cura del	
	Consiglio di Amministrazione, nel libro dei soci.-----	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non	
	previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni	
	dei soci cooperatori.-----	
	----- Art. 7 (Domanda di ammissione) -----	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al	
	Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà	
	contenere, se trattasi di persona fisica:-----	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo	
	di nascita, contatto telefonico mobile, codice fiscale,	
	indirizzo di posta elettronica certificata o, in mancanza,	
	dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria;-----	
	b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta;-----	
	c) l'ammontare della quota di capitale che propone di	
	sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né	
	superiore ai limiti di legge;-----	
	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	
	il presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi	
	alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;-----	
	e) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della	
	clausola arbitrale contenuta negli articoli 38 e 39 del	
	presente statuto e di presa visione effettiva del regolamento	
	della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.-----	
	Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice	

	civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a	
	quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e)	
	relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà	
	contenere le seguenti informazioni:— — — — —	
	f) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica,	
	la sede legale, il contatto telefonico mobile, il codice	
	fiscale, la partita IVA, nonché l'indirizzo di posta	
	elettronica certificata o, in mancanza, l'indirizzo di posta	
	elettronica ordinaria;— — — — —	
	g) la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la	
	domanda;— — — — —	
	h) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.— — —	
	Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei	
	requisiti di cui al precedente articolo 5, delibera sulla	
	domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo	
	scopo mutualistico e l'attività economica svolta.— — — — —	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata, a cura del Consiglio di	
	Amministrazione, sul libro dei soci.— — — — —	
	Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni,	
	motivare la deliberazione di rigetto della domanda di	
	ammissione e comunicarla agli interessati.— — — — —	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal	
	Consiglio di Amministrazione, chi l'ha proposta può, entro il	
	termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione	

	del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci	
	l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se	
	non appositamente convocata, in occasione della successiva	
	convocazione.-----	
	Il Consiglio di Amministrazione, nella relazione sulla	
	gestione, o nella nota integrativa al bilancio, illustra le	
	ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione di nuovi soci.-----	
	----- Art. 8 (Obblighi dei soci) -----	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e	
	dallo statuto, i soci sono obbligati:-----	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal	
	Consiglio di Amministrazione:-----	
	• del capitale sottoscritto;-----	
	• dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso	
	delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;---	
	• del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea	
	in sede di approvazione del bilancio su proposta del	
	Consiglio di Amministrazione;-----	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.-----	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci	
	è quello risultante dal libro soci.-----	
	La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla	
	ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con	

	lettera raccomandata, o a mezzo PEC, alla Cooperativa.-----	
	Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione	
	relativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di	
	ammissione o successivamente. Le suddette variazioni hanno	
	effetto dal momento della loro comunicazione alla	
	Cooperativa.-----	
	----- Art. 9 (Perdita della qualità di socio) -----	
	La qualità di socio si perde:-----	
	- per recesso, esclusione, o per causa di morte, se il socio	
	è persona fisica;-----	
	- per recesso, esclusione, scioglimento, liquidazione, se il	
	socio è diverso da persona fisica.-----	
	È escluso di diritto il socio nei confronti del quale sia	
	stata aperta o estesa la procedura di fallimento ovvero	
	liquidazione giudiziale secondo il codice della crisi e	
	dell'insolvenza.-----	
	----- Art. 10 (Recesso del socio) -----	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge (articolo 2473 del	
	codice civile), e fatto salvo quanto previsto per il socio	
	sovventore, può recedere il socio:-----	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;-----	
	b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta	
	al raggiungimento degli scopi sociali;-----	
	c) per altri motivi previsti dalla legge.-----	
	Il recesso non può essere parziale.-----	

	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante	
	raccomandata con avviso di ricevimento, o a mezzo PEC, alla	
	Cooperativa. Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla	
	entro sessanta giorni dalla ricezione e trasmettere non oltre	
	i seguenti dieci giorni la relativa comunicazione al socio	
	mediante raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo	
	PEC; in caso di diniego il socio, entro sessanta giorni dal	
	ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione	
	innanzi alla Camera Arbitrale e di Conciliazione della	
	Cooperazione.-----	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda.-----	
	Per i rapporti mutualistici il recesso ha effetto con la	
	chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi	
	prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio	
	successivo.-----	
	----- Art. 11 (Esclusione) -----	
	L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di	
	Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei	
	confronti del socio che:-----	
	a) abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione	
	oppure che, con la sua condotta, dimostri di non essere più	
	in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali;-	
	b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che	

	derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti	
	approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il	
	rapporto mutualistico, nonché dalle delibere adottate dagli	
	organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di	
	Amministrazione di accordare al socio un termine non	
	superiore a 90 (novanta) giorni per adeguarsi;-----	
	c) previa intimazione da parte del Consiglio di	
	Amministrazione, non adempia entro 90 (novanta) giorni, al	
	versamento del valore delle quote sottoscritte o al pagamento	
	di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;-----	
	d) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la	
	Cooperativa. L'esclusione con indicazione della motivazione	
	posta a base della relativa delibera, è comunicata al socio	
	mediante raccomandata con avviso di ricevimento, o a mezzo	
	PEC.-----	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione alla Camera Arbitrale e di Conciliazione della	
	Cooperazione ai sensi degli articoli 38 e 39, nel termine di	
	sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del	
	rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti	
	mutualistici pendenti.-----	
	L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del	
	socio del provvedimento di esclusione.-----	
	----- Art. 12 (Morte del socio) -----	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	

	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota	
	interamente liberata, eventualmente rivalutata, nella misura	
	e con le modalità di cui ai successivi articoli 13 e 14. — —	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risultino gli aventi diritto. — — — — —	
	— — — — — Art. 13 (Rimborso della quota) — — — — —	
	I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso della	
	partecipazione sociale che, eventualmente rivalutata, e	
	comunque ridotta in proporzione alle perdite imputabili al	
	capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio,	
	comprende il valore nominale delle quote e il rimborso del	
	soprapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio	
	della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento	
	gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545quinquies,	
	comma 3, del codice civile. — — — — —	
	Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio	
	dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o	
	l'esclusione del socio. — — — — —	
	Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni	
	dall'approvazione del bilancio. — — — — —	
	Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,	
	responsabilità dei soci cessati) — — — — —	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore	

	dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio	
	deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro 5 anni	
	dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel	
	quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto	
	operativo.-----	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il	
	rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con delibera del	
	Consiglio di Amministrazione, alla riserva legale.-----	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 11,	
	lettere b), c) e d) dovranno provvedere al risarcimento dei	
	danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata	
	dal regolamento.-----	
	La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal	
	rimborso delle quote, del sovrapprezzo, del pagamento della	
	prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il	
	credito derivante da penali, ove previste da apposito	
	regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni	
	mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui	
	all'articolo 1243 del codice civile.-----	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso	
	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto	
	effetto.-----	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è	

	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. ---	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la Società gli eredi del socio defunto.-----	
	-----TITOLO IV-----	
	-----SOCI SOVVENTORI-----	
	-----Art. 15 (Soci sovventori)-----	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del	
	presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa	
	soci sovventori di cui all'articolo 4 della legge 31.1.1992,	
	n. 59.-----	
	---Art. 16 (Conferimento e quote dei soci sovventori)---	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto	
	denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da	
	quote nominative trasferibili.-----	
	La quota ha un valore minimo pari a Euro 200,00 (duecento	
	virgola zero zero).-----	
	I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel capitale	
	sociale.-----	
	---Art. 17 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)---	
	Le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e	
	trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di	
	Amministrazione.-----	
	Il socio che intenda trasferire la quota deve comunicare al	
	Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente e lo	
	stesso deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal	

	ricevimento della comunicazione.-----	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente	
	indicato dal socio che intende trasferire la partecipazione,	
	il Consiglio di Amministrazione provvederà ad indicarne altro	
	gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.---	
	----- Art. 18 (Deliberazione di emissione) -----	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve	
	essere effettuata con deliberazione dell'Assemblea che	
	determina l'importo complessivo dell'emissione stessa e	
	l'eventuale esclusione o limitazione del diritto d'opzione in	
	favore dei soci cooperatori.-----	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai	
	fini dell'emissione della partecipazione.-----	
	----- Art. 19 (Diritti dei soci sovventori) -----	
	I diritti spettanti ai soci sovventori sono così	
	disciplinati:-----	
	a) il tasso di remunerazione delle quote sottoscritte è pari	
	a due punti percentuali in più del dividendo previsto per i	
	soci cooperatori;-----	
	b) qualora si debba procedere alla riduzione del capitale	
	sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche	
	sul capitale dei sovventori, in proporzione al rapporto tra	
	questi ed il capitale conferito dai soci cooperatori;---	
	c) ai soci sovventori è attribuito il diritto di eleggere un	

	terzo dei componenti il Consiglio di Amministrazione; -----	
	d) I voti spettanti al socio sovventore sono attribuiti in	
	relazione all'ammontare dei conferimenti effettuati.-----	
	In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono	
	superare il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o	
	rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque	
	motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori	
	verranno computati applicando un coefficiente correttivo	
	determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad	
	essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi	
	portati;-----	
	e) i soci sovventori hanno diritto di recedere trascorsi 2	
	anni dalla loro ammissione a semplice richiesta. La	
	decorrenza del recesso è fissata dalla data di ricezione	
	della notifica del recesso stesso.-----	
	----- TITOLO V -----	
	----- PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE -----	
	----- Art. 20 (Elementi costitutivi) -----	
	Il patrimonio della Società è costituito:-----	
	1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato: -----	
	a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori	
	rappresentati da quote di valore minimo pari a Euro 25,00. Il	
	valore della quota detenuta da ciascun socio non può essere	
	superiore ai limiti di legge;-----	
	b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori,	

	rappresentati da quote del valore nominale minimo di Euro	
	200,00. —————	
	2) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di	
	cui all'articolo 22 e con il valore delle quote eventualmente	
	non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di	
	soci deceduti; —————	
	3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le	
	somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8; —	
	4) dalla riserva straordinaria; —————	
	5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o	
	prevista per legge. —————	
	Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per	
	statuto non possono essere ripartite tra i soci né durante la	
	vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.—	
	——— Art. 21 (Vincoli sulle quote e loro alienazione) ———	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, né essere cedute con effetto verso la Società	
	senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.—	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie	
	quote deve darne comunicazione al Consiglio di	
	Amministrazione con lettera raccomandata o a mezzo PEC,	
	fornendo le indicazioni relative al potenziale acquirente	
	previste nel precedente articolo 7, controfirmate per	
	conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la	
	sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni	

	mendaci. -----	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve	
	essere motivato e comunicato al socio mediante raccomandata	
	con avviso di ricevimento o a mezzo PEC entro sessanta giorni	
	dal ricevimento della richiesta. -----	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la	
	propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro	
	dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per	
	divenire socio.-----	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve	
	essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta	
	giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre	
	opposizione alla Camera Arbitrale e di Conciliazione della	
	Cooperazione.-----	
	----- Art. 22 (Bilancio d'esercizio) -----	
	L'esercizio sociale va dal giorno 01 gennaio al 31 dicembre	
	di ogni anno. -----	
	Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di	
	Amministrazione provvede alla redazione del progetto di	
	bilancio.-----	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea	
	dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta	
	giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure	
	lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed	

	all'oggetto della Società, segnalate dal Consiglio di	
	Amministrazione nella relazione sulla gestione o, in assenza	
	di questa, nella nota integrativa al bilancio.-----	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla	
	destinazione degli utili annuali destinandoli:-----	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a	
	quella stabilita dalla legge;-----	
	b) un'eventuale quota destinata ai soci cooperatori a titolo	
	di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dal	
	successivo articolo 23;-----	
	c) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge	
	31.01.1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge	
	medesima;-----	
	d) a remunerazione del capitale dei soci sovventori;-----	
	e) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei	
	limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della	
	legge 31.01.1992, n. 59;-----	
	f) ad eventuali dividendi in misura non superiore al	
	limite stabilito dal codice civile per le cooperative a	
	mutualità prevalente.-----	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme	
	restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla	
	costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve	
	divisibili tra i soci non cooperatori.-----	

	L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili	
	ai soli soci non operatori nella misura massima prevista	
	per le cooperative a mutualità prevalente.-----	
	----- Art. 23 (Ristorni) -----	
	Qualora lo consentano le risultanze dell'attività	
	mutualistica il Consiglio di Amministrazione può proporre	
	all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	d'esercizio di destinare una quota dell'utile ai soci	
	operatori a titolo di ristorno, secondo quanto previsto dal	
	regolamento interno, da approvarsi ai sensi dell'articolo	
	2521, ultimo comma, del codice civile.-----	
	I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono	
	maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in	
	nessun caso superare la misura del trenta per cento dei	
	trattamenti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo 3,	
	comma uno e comma due, lettera a), della legge 3 aprile 2001	
	n. 142.-----	
	La ripartizione del ristorno e la successiva erogazione ai	
	singoli soci dovrà essere effettuata secondo quanto previsto	
	dal predetto regolamento redatto sulla base dei seguenti	
	criteri, considerati singolarmente o combinati tra loro:---	
	- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno, -----	
	- qualifica professionale, -----	
	- compensi erogati,-----	
	- tempo di permanenza in Cooperativa, -----	

	- tipologia del rapporto di lavoro.-----	
	Sulla base di quanto previsto ai commi precedenti	
	l'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera	
	sull'erogazione dei ristorni; questi possono essere	
	assegnati, oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto	
	forma di aumento gratuito del capitale posseduto da ciascun	
	socio, o mediante l'attribuzione di azioni di sovvenzione o	
	di strumenti finanziari diversi dai titoli di debito ai sensi	
	dell'articolo 2526 del codice civile.-----	
	----- TITOLO VI -----	
	----- ORGANI SOCIALI -----	
	----- Art. 24 (Organi sociali) -----	
	Sono organi della Cooperativa:-----	
	a) l'Assemblea dei soci;-----	
	b) il Consiglio di Amministrazione;-----	
	c) l'Organo di controllo, se nominato.-----	
	----- Art. 25 (Decisioni dei soci) -----	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli	
	argomenti che uno o più Amministratori o tanti soci che	
	rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i	
	soci sottopongono alla loro approvazione.-----	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:-----	
	a) l'approvazione del bilancio, la distribuzione degli utili	
	e la ripartizione dei ristorni;-----	

	b) la nomina e la revoca del Consiglio di Amministrazione;---	
	c) l'eventuale nomina dell'Organo di controllo o del	
	revisore;-----	
	d) le modificazioni dell'atto costitutivo;-----	
	e) l'emissione delle quote destinate ai soci sovventori; ---	
	f) la determinazione della misura dei compensi da	
	corrispondere agli Amministratori ed all'Organo di controllo	
	o revisore legale dei conti, se nominato;-----	
	g) l'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo	
	23 del presente statuto;-----	
	h) l'approvazione degli eventuali regolamenti interni;---	
	i) le deliberazioni sulla responsabilità degli Amministratori	
	e dei componenti dell'Organo di controllo;-----	
	j) la decisione di compiere operazioni che comportano una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato	
	nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei	
	diritti dei soci;-----	
	k) la nomina dei Liquidatori e i criteri di svolgimento della	
	liquidazione.-----	
	Art. 26 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o	
	consenso espresso per iscritto)-----	
	Le decisioni dei soci fatto salvo quanto previsto al	
	successivo articolo, possono essere adottate mediante	
	consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso	
	espresso per iscritto. Nel caso si opti per il sistema della	

	consultazione scritta o consenso espresso per iscritto il	
	singolo socio o il Consiglio di Amministrazione che intendono	
	consultare gli altri soci e proporre loro l'assunzione di una	
	determinata decisione, formulano la proposta in forma scritta	
	su qualsiasi supporto (cartaceo o elettronico) recante	
	l'oggetto della proposta, le sue motivazioni, il termine, non	
	superiore a 15 giorni, entro cui trasmettere il consenso. La	
	proposta è sottoscritta con firma autografa o digitale. — — —	
	Il proponente invia la proposta in originale alla sede	
	sociale e ne trasmette copia attraverso qualsiasi sistema di	
	comunicazione a tutti i soci, ai componenti del Consiglio di	
	Amministrazione ed ai componenti l'Organo di controllo, se	
	nominato. — — — — —	
	I soci che intendessero esprimere voto favorevole, contrario	
	o di astensione, devono comunicare al proponente e alla	
	Società, entro il termine prescritto, la relativa volontà,	
	espressa in forma scritta in calce alla copia del documento	
	ricevuto (in formato cartaceo o elettronico), apponendo la	
	sottoscrizione in forma autografa o, in caso di supporto	
	elettronico, con firma digitale. — — — — —	
	La proposta si intende approvata e la decisione si intende	
	formata, se nel termine prescritto sia pervenuta al	
	proponente e alla Società l'adesione di tanti soci che	
	rappresentino la maggioranza assoluta dei voti totali. — — —	
	Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al	

	presente articolo, se iscritto a libro dei soci da almeno	
	novanta giorni.-----	
	Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente	
	articolo, dovranno, a cura del Consiglio di Amministrazione,	
	essere comunicate tempestivamente a tutti i soci, con	
	qualsiasi sistema di comunicazione e, se nominati, ai Sindaci	
	e trascritte, senza indugio, nel libro delle decisioni dei	
	soci, indicando:-----	
	1. la data in cui la decisione si è formata;-----	
	2. l'identità dei votanti;-----	
	3. l'identificazione dei favorevoli, dei contrari e degli	
	astenuti;-----	
	4. le eventuali dichiarazioni di voto trasmesse dai soci.---	
	I documenti di cui ai precedenti commi devono essere	
	conservati presso la sede sociale in allegato al libro delle	
	decisioni dei soci. Al libro citato va allegata la	
	documentazione inerente le proposte di decisione che non	
	abbiano raggiunto la maggioranza dei voti favorevoli, delle	
	quali comunque si fa menzione nel libro medesimo.-----	
	----- Art. 27 (Assemblea) -----	
	Con riferimento alle materie indicate nelle lettere del	
	precedente articolo 25, ad eccezione della lettera a) e in	
	tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal	
	presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o	
	più Amministratori o un numero di soci che rappresentano	

	almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le	
	decisioni dei soci debbono essere adottate mediante	
	deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.-	
	L'Assemblea viene convocata dal Consiglio di Amministrazione	
	con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data	
	e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve	
	essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.	
	L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ma può anche	
	riunirsi in luogo diverso da quello in cui si trova la sede	
	sociale, purché in Italia.-----	
	L'avviso di convocazione deve essere comunicato ai soci	
	tramite PEC, lettera raccomandata A/R, anche consegnata a	
	mano, o altro mezzo , inclusa la posta elettronica ordinaria	
	se risultante dal libro soci, a condizione che sia garantita	
	la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima	
	dell'Assemblea. -----	
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi	
	indicati all'articolo 22.-----	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata dal Consiglio di	
	Amministrazione ogni volta esso ne ravvisi la necessità e	
	deve essere convocata senza ritardo e comunque non oltre 4	
	giorni, qualora ne sia fatta richiesta scritta dall'Organo di	
	controllo, se nominato, o da tanti soci che rappresentino	
	almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.-----	
	In assenza delle prescritte formalità per la convocazione,	

	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e	
	tutti gli Amministratori e i componenti dell'Organo di	
	controllo, se nominato, siano presenti ovvero informati della	
	riunione. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi	
	alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga	
	sufficientemente informato.-----	
	----- Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi) -----	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei	
	voti dei soci aventi diritto al voto.-----	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati	
	aventi diritto al voto.-----	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti	
	o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del	
	giorno, fatta eccezione per le deliberazioni di cui al	
	penultimo comma del successivo articolo 29.-----	
	----- Art. 29 (Voto ed intervento) -----	
	Ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile, nelle	
	Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti	
	da almeno novanta giorni nel libro dei soci e che non siano	
	in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.-----	
	Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto,	
	qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci	

	cooperatori persone giuridiche potranno avere un massimo di 1	
	voti.-----	
	Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 19.--	
	L'Assemblea può essere validamente tenuta anche	
	esclusivamente a mezzo teleconferenza o videoconferenza a	
	condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i	
	principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci,	
	ed in particolare a condizione che: -----	
	a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo	
	del proprio ufficio di presidenza, di accertare	
	inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli	
	intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza,	
	constatare e proclamare i risultati della votazione; ----	
	b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di	
	verbalizzazione; -----	
	c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo	
	reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli	
	argomenti all'ordine del giorno; -----	
	d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si	
	tratti di Assemblea totalitaria) gli strumenti di audio-	
	videoconferenza che saranno utilizzati per il collegamento,	
	con il luogo di svolgimento dei lavori assembleari ove sarà	
	presente il Presidente ed eventualmente il soggetto	
	verbalizzante.-----	

	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'Assemblea hanno la facoltà di farsi	
	rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro	
	socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima	
	categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia	
	Amministratore, componente dell'Organo di controllo, se	
	nominato, o dipendente della Cooperativa.-----	
	Ciascun socio non può rappresentare più di 2 soci.-----	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del	
	rappresentante in bianco.-----	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare	
	nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo	
	grado o dagli affini entro il secondo che collaborano	
	all'impresa.-----	
	I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal	
	loro legale rappresentante oppure da altro soggetto dai	
	medesimi designato.-----	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema	
	dell'alzata di mano, o con altro metodo deliberato	
	dall'Assemblea, legalmente consentito.-----	
	Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza	
	relativa, per alzata di mano, per acclamazione o con altro	
	metodo deliberato dall'Assemblea legalmente consentito.---	
	I soci hanno la facoltà di esercitare il diritto di voto	
	facendo ricorso ai mezzi elettronici previsti nel regolamento	

	assembleare o, in mancanza, nell'avviso di convocazione in	
	occasione delle singole Assemblee.-----	
	----- Art. 30 (Presidenza dell'Assemblea) -----	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione ed in sua assenza dal Vicepresidente, ed in	
	assenza anche di questi, dalla persona designata	
	dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei	
	presenti, o dall'Amministratore Unico ove previsto dalla	
	Legge.-----	
	Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio.	
	La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è	
	redatto da un Notaio.-----	
	Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla	
	legge.-----	
	----- Art. 31 (Consiglio di Amministrazione) -----	
	Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di	
	Consiglieri variabile da 3 a 7 eletti dall'Assemblea, che ne	
	determina, di volta in volta, il numero.-----	
	Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il	
	Presidente ed il Vicepresidente. -----	
	La maggioranza degli Amministratori è scelta tra i soci	
	cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci	
	cooperatori persone giuridiche. -----	
	Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo	
	superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea	

	convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo	
	esercizio della loro carica.-----	
	Gli Amministratori sono rieleggibili.-----	
	---Art. 32 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)---	
	Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi	
	poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli	
	riservati alla decisione dei soci dalla legge e dallo	
	statuto. Spetta al Consiglio di Amministrazione la decisione	
	inerente la fusione per incorporazione di una società il cui	
	capitale sociale sia posseduto almeno al novanta per cento	
	dalla Cooperativa; si applicano gli articoli 2505 e 2505bis	
	del codice civile.-----	
	Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle	
	proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste	
	dall'articolo 2381 del codice civile, nonché di quanto	
	previsto dall'articolo 2544 del codice civile in materia di	
	ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni	
	che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o	
	più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato Esecutivo	
	formato da alcuni Amministratori, determinando il contenuto,	
	i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.--	
	---Art. 33 (Convocazioni e delibere del Consiglio di---	
	-----Amministrazione)-----	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare,	

	oppure quando ne sia fatta domanda anche da un solo	
	Consigliere.-----	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera o e-	
	mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e,	
	nei casi urgenti, a mezzo PEC o telegramma, in modo che i	
	Consiglieri ed i componenti dell'Organo di controllo, se	
	nominato, ne siano informati almeno un giorno prima della	
	riunione.-----	
	Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la	
	convocazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e nel	
	caso di sua impossibilità o inerzia anche dall'Amministratore	
	in carica più anziano.-----	
	Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide	
	quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in	
	carica.-----	
	La presenza alle riunioni può avvenire anche, o	
	esclusivamente, per il tramite di mezzi di telecomunicazione.	
	In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le	
	seguenti condizioni:-----	
	1. che sia effettivamente possibile al Presidente della	
	riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo	
	svolgimento della riunione, constatare e proclamare i	
	risultati della votazione;-----	
	2. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;-----	

	3. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla	
	discussione, intervenire in tempo reale durante la	
	trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla	
	votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno,	
	nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o	
	trasmettere documenti.-----	
	Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera	
	tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente ed	
	eventualmente il Segretario cui spetta comunque la stesura e	
	la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.-----	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	In caso di parità di voti la deliberazione proposta si	
	intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato	
	chi presiede la seduta.-----	
	Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri	
	Amministratori ed all'Organo di controllo, se nominato, di	
	ogni conflitto di interesse che, per conto proprio o di	
	terzi, abbia in una determinata operazione della Società,	
	precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se	
	si tratta di Amministratore Delegato deve altresì astenersi	
	dal compiere l'operazione, investendo della stessa il	
	Consiglio di Amministrazione.-----	
	—Art. 34 (Integrazione del Consiglio di Amministrazione)—	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori,	
	gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti	

	dall'articolo 2386 del codice civile, non ricorrendo tuttavia	
	la necessità di approvazione da parte dell'Organo di	
	controllo qualora quest'ultimo non sia nominato.— — — — —	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, nominati	
	dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare	
	l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti;	
	gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli	
	in carica all'atto della loro nomina.— — — — —	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori,	
	l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dall'Organo di	
	controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo	
	gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza	
	dell'Organo di controllo l'Assemblea può essere convocata da	
	ogni socio.— — — — —	
	La cessazione dell'Amministratore per rinuncia ha effetto	
	secondo quanto previsto dall'articolo 2385 del codice civile.—	
	— — — — — Art. 35 (Compensi agli Amministratori) — — — — —	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli	
	Amministratori e ai membri del Comitato Esecutivo, se	
	nominato.— — — — —	
	Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere	
	dell'Organo di controllo, se nominato, determinare	
	l'ulteriore remunerazione dovuta a singoli Amministratori	
	investiti di particolari cariche.— — — — —	
	L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un	

	trattamento di fine mandato.-----	

	----- Art. 36 (Rappresentanza) -----	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la	
	rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in	
	giudizio, oppure all'amministratore unico quanto nominato.--	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle	
	deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se	
	nominati. Il Consiglio di Amministrazione può nominare	
	Direttori Generali, Institori e Procuratori Speciali.----	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui	
	firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento	
	del Presidente.-----	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti	
	delle deleghe ad esso conferite, potrà conferire speciali	
	procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri	
	Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme	
	legislative vigenti al riguardo.-----	
	--- Art. 37 (Organo di controllo e revisione legale) ---	
	L'Assemblea, se obbligatorio per legge o comunque in via	
	facoltativa, nomina un Organo di controllo o un revisore	
	legale dei conti. -----	
	Nel caso di nomina dell'Organo di controllo, spetta	
	all'Assemblea definire la sua composizione monocratica o	

	collegiale. Ad esso, alle condizioni di cui all'articolo 2409	
	bis del codice civile, è affidato anche l'incarico di	
	revisione legale dei conti, se non diversamente deliberato. —	
	Si applica l'articolo 2477 del codice civile.— — — — —	
	La presenza alle riunioni dell'Organo di controllo quando	
	costituito in forma collegiale può avvenire anche, o	
	esclusivamente, per il tramite di mezzi di telecomunicazione.	
	In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le	
	seguenti condizioni:— — — — —	
	1. che sia effettivamente possibile al Presidente della	
	riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo	
	svolgimento della riunione, constatare e proclamare i	
	risultati della votazione;— — — — —	
	2. che sia consentito al componente dell'Organo di controllo	
	incaricato della verbalizzazione di percepire adeguatamente	
	gli eventi oggetto di verbalizzazione;— — — — —	
	3. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla	
	discussione, intervenire in tempo reale durante la	
	trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla	
	votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno,	
	nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o	
	trasmettere documenti.— — — — —	
	Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera	
	tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente ed	
	eventualmente il componente dell'Organo di controllo	

	incaricato della verbalizzazione cui spetta comunque la	
	stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.--	
	----- TITOLO VII -----	
	----- CONTROVERSIE -----	
	----- Art. 38 (Clausola arbitrale) -----	
	Sono devolute alla cognizione di Arbitri rituali secondo le	
	disposizioni di cui al D. Lgs. n. 5/2003, nominati con le	
	modalità di cui al successivo articolo 39, salvo che non sia	
	previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:--	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e	
	Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche	
	quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;---	
	b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni	
	assembleari;-----	
	c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o	
	componenti dell'Organo di controllo, o nei loro confronti.--	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a	
	tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.-----	
	La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità	
	della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi	
	soci.-----	
	L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore,	
	componente dell'Organo di controllo o Liquidatore è	
	accompagnata dall'espressa adesione alla clausola di cui al	
	comma precedente.-----	

	L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel	
	Regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della	
	Cooperazione.-----	
	----- Art. 39 (Arbitri e procedimento) -----	
	Gli Arbitri sono in numero di:-----	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore a €.	
	250.000,00. Ai fini della determinazione del valore della	
	controversia si tiene conto della domanda di arbitrato,	
	osservati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del	
	codice di procedura civile;-----	
	b) tre, per le altre controversie;-----	
	c) nei casi di controversie con valore indeterminabile, il	
	numero degli Arbitri è deciso dal Consiglio Arbitrale della	
	Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.---	
	Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di	
	settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale e di	
	Conciliazione della Cooperazione.-----	
	In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del	
	tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della	
	Società.-----	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra	
	soci, deve essere comunicata alla Società, fermo restando	
	quanto disposto dall'articolo 35, comma uno, D. Lgs. n.	
	5/2003.-----	
	Gli Arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è impugnabile	

	anche a norma dell'articolo 829, secondo comma, del codice di	
	procedura civile quando per decidere abbiano conosciuto di	
	questioni non compromettibili ovvero l'oggetto del giudizio	
	sia costituito dalla validità di delibere assembleari.- — — —	
	Gli Arbitri decidono nel termine di centottanta giorni dalla	
	prima costituzione dell'Organo Arbitrale, salvo che essi	
	chiedano una proroga al Consiglio Arbitrale della Camera	
	Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione, per non più	
	di una sola volta, nel caso di cui all'articolo 35, comma	
	secondo, D. Lgs. n. 5/2003, nel caso in cui sia necessario	
	disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza	
	del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento	
	o al rispetto del principio del contraddittorio.— — — — —	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non	
	necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri, in	
	ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.-	
	Le spese di funzionamento dell'Organo Arbitrale sono	
	anticipate da entrambe le parti, con vincolo di solidarietà,	
	come previsto dall'articolo 35, punto tre, del Regolamento	
	della Camera Arbitrale.— — — — —	
	Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nel	
	presente e nel precedente articolo, la procedura arbitrale è	
	disciplinata dalle norme contenute nel Regolamento Arbitrale	
	della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione	
	in vigore al momento della produzione della domanda.— — — —	

	-----TITOLO VIII-----	
	-----SCIoglimento E LIQUIDAZIONE-----	
	-----Art. 40 (Scioglimento anticipato)-----	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa	
	nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.-----	
	-----Art. 41 (Devoluzione del patrimonio finale)-----	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel	
	seguente ordine:-----	
	a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci	
	sovventori, eventualmente rivalutate a norma del precedente	
	articolo 22, lettera d) e dei dividendi deliberati e non	
	ancora corrisposti;-----	
	a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci	
	cooperatori, eventualmente rivalutate a norma del precedente	
	articolo 22, lettera d) e dei dividendi deliberati e non	
	ancora corrisposti;-----	
	al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992,	
	n. 59.-----	
	-----TITOLO IX-----	
	-----DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI-----	
	-----Art. 42 (Regolamenti)-----	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e	
	soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i	

	soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento	
	dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione	
	potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli	
	successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con	
	le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli	
	stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e	
	le mansioni dei Comitati Tecnici, se verranno costituiti.——	
	Art. 43 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve-	
	———e devoluzione)———	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di	
	riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e	
	di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto	
	osservati.———	
	In particolare, ai sensi dell'articolo 2514 del codice	
	civile, la Cooperativa: ———	
	a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato	
	di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente	
	versato; ———	
	b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due	
	punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; ——	
	c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori; ——	

[illegible]

copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto
cartaceo, ai sensi dell'art. 22, commi 1,2 e 3 del DPR n. 445/2000
ASSOLTO AI SENSI DEL DECRETO 22/02/2007 MEDIANTE M.U.I.